

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHIFONE, CIANCITTO

Istituzione del Registro degli operatori socio-sanitari e socio-sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria

Presentata il 28 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le figure dell'operatore socio-sanitario (OSS) e socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC) sono nate, come noto, per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza, sia nel servizio sanitario che nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

La figura dell'operatore socio-sanitario e il relativo profilo professionale, infatti, sono stati individuati dall'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001, in risposta alle esigenze del Servizio sanitario nazionale di prevedere operatori che affianchino i professionisti sanitari e sociali, a fronte della crescente esigenza di favorire il

benessere e l'autonomia dell'utente e di soddisfare i bisogni primari della persona.

Dunque, l'attività dell'OSS può essere esercitata, esclusivamente previa acquisizione di apposito titolo, nel settore sociale e in quello sanitario, in servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario residenziali e no, in ambiente ospedaliero o al domicilio dell'utente.

Si tratta di un'attività rivolta alla persona al fine di fornire assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo svolto su indicazione, ciascuna secondo le proprie competenze, dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, e in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha consentito, infatti, a tali operatori di collaborare con il personale infermieristico od ostetrico e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica e sotto la sua supervisione.

Gli OSS operano, dunque, sia all'interno di strutture sanitarie, come ospedali, cliniche, aziende sanitarie locali, sia nelle strutture e aziende private e si trovano quindi a lavorare in collaborazione con professionisti dell'area sociale (assistenti sociali, educatori) e dell'area sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti), a seconda del campo in cui sono chiamati a intervenire.

Secondo quanto sancito dal citato accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001, il titolo di operatore socio-sanitario viene conseguito in seguito alla frequenza di un corso di qualifica teorico-pratico, le cui peculiarità e modalità di attuazione variano da regione a regione.

A seguito dell'incremento dell'offerta dei servizi socio-sanitari in tutto il territorio nazionale, si è registrato un progressivo aumento della domanda di personale qualificato, in possesso di qualifica di OSS e OSSC, per l'assistenza sanitaria e l'assi-

stenza di base ai pazienti e alle persone non autosufficienti.

All'aumento della richiesta ha fatto seguito una crescita del numero di tali figure negli ultimi anni, con una spinta decisiva dovuta al mutato quadro socio-sanitario ed epidemiologico del Paese: ad oggi, infatti, il numero di OSS e di OSSC è pari a circa 400.000 persone.

In tale prospettiva, non esistendo attualmente un registro che permetta di individuare i soggetti in possesso dei titoli di studio, della qualifica e degli attestati di OSS e OSSC, si intende sopperire a tale mancanza.

La presente proposta di legge, pertanto, istituisce un apposito Registro nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province, la cui tenuta e il cui aggiornamento sono demandati agli Ordini delle professioni infermieristiche e nel quale possono iscriversi i soggetti interessati in possesso del titolo di OSS e OSSC riconosciuto.

Il Registro ha una funzione meramente ricognitiva tenuto conto che l'inserimento nello stesso non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Dalla presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali costi derivanti dall'istituzione del Registro sono, infatti, posti a carico degli Ordini delle professioni infermieristiche che sono finanziati integralmente mediante i contributi degli iscritti al relativo albo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di valorizzare le competenze professionali acquisite dagli operatori socio-sanitari (OSS) e dagli operatori socio-sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC) e di tutelare i cittadini che a essi si rivolgono, per prevenire lo svolgimento senza titolo delle funzioni agli stessi riconosciute dalla legislazione vigente.

Art. 2.

(Registro degli operatori socio-sanitari e socio-sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria)

1. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite, è istituito, presso gli Ordini delle professioni infermieristiche, il Registro degli operatori socio-sanitari e socio-sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria, di seguito denominato « Registro », contenente i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la qualifica di OSS e OSSC in possesso dell'attestato rilasciato dagli enti accreditati.

2. I dati del Registro, tenuti a livello provinciale, confluiscono nel Registro nazionale pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

3. Il Registro costituisce una banca di dati con funzione meramente ricognitiva. L'iscrizione nel Registro non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività professionale né comporta l'applicazione degli ulteriori adempimenti a cui sono tenuti i soggetti iscritti all'albo delle professioni infermieristiche. Resta comunque ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di riconoscimento della qualifica pro-

fessionale, di validità degli attestati e di esercizio dell'attività di OSS e OSSC.

4. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta, di redazione e di aggiornamento del Registro. Resta ferma la possibilità per gli Ordini delle professioni infermieristiche di prevedere un contributo per l'iscrizione nel Registro il cui ammontare non può in ogni caso superare il 50 per cento di quello previsto per l'iscrizione nell'albo delle professioni infermieristiche.

5. Il Registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

6. Restano ferme le disposizioni e il rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali nell'ambito dell'Unione europea e la normativa nazionale in materia di istituzione del profilo professionale e di esercizio dell'attività di OSS e OSSC.

Art. 3.

(Procedura e requisiti per l'iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione nel Registro avviene su domanda dell'OSS o dell'OSSC interessato e in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. A tale fine l'iscrizione nel Registro è effettuata previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale.

2. Possono presentare domanda di iscrizione nel Registro coloro che:

a) godono dei diritti civili e politici;

b) hanno conseguito la qualifica professionale di OSS od OSSC e la relativa attestazione ai sensi della normativa vigente;

c) hanno stabilito la residenza o il domicilio ovvero esercitano l'attività lavorativa nella circoscrizione dell'Ordine delle professioni infermieristiche presso il quale chiedono l'iscrizione nel Registro.

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche stabilisce le modalità per l'istituzione del Registro, per la presentazione della domanda di iscrizione, ivi compresa la relativa modulistica, nonché per gli opportuni controlli atti a prevenire l'iscrizione nel Registro di soggetti privi dei requisiti richiesti.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0085020